Università
Iuav
di Venezia

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240

(emanato con decreto rettorale 10 novembre 2026 n. 684)

INDICE

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*
Articolo 2 *(Attività del tecnologo a tempo indeterminato)*
Articolo 3 *(Attivazione delle procedure)*
Articolo 4 *(Requisiti di partecipazione)*
Articolo 5 *(Bando di selezione)*
Articolo 6 *(Commissione giudicatrice)*
Articolo 7 *(Procedura selettiva)*
Articolo 8 *(Valutazione dei titoli)*
Articolo 9 *(Conclusione dei lavori e graduatoria finale)*
Articolo 10 *(Contratto e rapporto di lavoro)*
Articolo 11 *(Norme finali)*

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per il reclutamento di personale tecnologo con contratto a tempo indeterminato, di cui all'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come introdotto dall'articolo 14, comma 6-vicies, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e al Contratto relativo alla sequenza contrattuale dei tecnologi a tempo indeterminato sottoscritto in data 24 febbraio 2026.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale ed entro i limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, l'Università può assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

Articolo 2
(Attività del tecnologo a tempo indeterminato)

1. Il tecnologo a tempo indeterminato, in raccordo con le attività poste in essere dall'ateneo e in collaborazione con altro personale, svolge attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, nonché di tutela della proprietà industriale.
2. La figura professionale svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo di ateneo.

Articolo 3
(Attivazione delle procedure)

1. Il reclutamento del personale di cui all'articolo 1 avviene mediante procedure pubbliche di selezione, disciplinate dal presente regolamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle condizioni previste dal decreto ministeriale 23 settembre 2022, n. 1098.
2. Le procedure concorsuali si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, anche ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali.

Articolo 4
(Requisiti di partecipazione)

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alla selezione i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale/specialistica (LM/S) conseguita secondo le modalità previste, rispettivamente, dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (DLVO) conseguito secondo la normativa previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. Sono altresì ammessi i/le candidati/e che abbiano conseguito il titolo presso una Università straniera dichiarato equipollente o equivalente ai sensi della normativa vigente.
2. Per alcune figure professionali potrà essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.
3. I requisiti specifici per l'ammissione sono individuati nei singoli avvisi di selezione.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura

TORNA ALL'INDICE

proponente, con il rettore, con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione.

Articolo 5
(Bando di selezione)

1. Il bando di indizione della selezione pubblica, per titoli ed esami, è emanato, nel rispetto della programmazione del personale, con decreto del direttore generale ed è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA) di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sul sito dell'Università. È facoltà dell'Università integrare tali forme di pubblicità con altri mezzi.
2. Il bando deve contenere:
- il numero dei posti da ricoprire e l'inquadramento;
- la descrizione delle attività nell'ambito delle ricerche per le quali il tecnologo fornirà supporto e coordinamento;
- funzioni e obiettivi del profilo;
- struttura di assegnazione;
- le competenze richieste, i requisiti e i titoli di partecipazione;
- le modalità e il termine di presentazione della domanda di partecipazione, che non potrà essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul Portale InPA;
- eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei/delle candidati/e e il curriculum vitae;
- il trattamento economico e previdenziale;
- le prove d'esame e le relative modalità di espletamento, i punteggi attribuibili a ogni prova, incluso il punteggio minimo per il superamento;
- i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile;
- i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
- le incompatibilità;
- le modalità di versamento del contributo di partecipazione;
- il responsabile del procedimento e il responsabile del trattamento dati;
- le norme di sicurezza informatica previste dalle linee guida di ateneo.
3. Con riferimento ai titoli valutabili, il bando deve altresì prevedere:
a) l'attribuzione di un apposito punteggio aggiuntivo per i titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla procedura, tra cui il titolo di dottore/dottoressa di ricerca e di master universitario di secondo livello;
b) l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a valorizzare l'esperienza di coloro che risultano aver ricoperto l'incarico di tecnologo a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione della durata del contratto.
4. I/le candidati/e sono tenuti/e a versare, per la partecipazione alla procedura concorsuale, un contributo non rimborsabile secondo le modalità e l'importo previsti dal bando.

Articolo 6
(*Commissione giudicatrice*)

1. La commissione è nominata con decreto del direttore generale, nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è formata da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'ateneo, scelti tra personale docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo dell'area delle elevate professionalità, dirigenti o esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, e da un/a segretario/a. Le funzioni di segretario/a sono svolte da un/a dipendente inquadrato/a in area non inferiore a quella dei collaboratori.

TORNA ALL'INDICE

2. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche e specialistiche.

Articolo 7
(*Procedura selettiva*)

1. La commissione effettua la selezione secondo le modalità definite dal bando.
2. Le prove d'esame sono finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire e prevedono:
- una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, volta a verificare la conoscenza degli argomenti previsti dal bando (massimo 30 punti);
- una prova orale, comprendente l'accertamento della lingua inglese e/o di altra lingua straniera e delle competenze informatiche (massimo 30 punti).
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i/le candidati/e che hanno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale per i/le soli/e candidati/e che l'abbiano superata.
5. Per la valutazione dei titoli può essere attribuito un punteggio complessivo massimo non superiore a 30 punti, ripartiti nelle categorie individuate dall'articolo 8. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare tra quelli valutabili.
6. La votazione finale per ciascun/a candidato/a è data dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del punteggio ottenuto nella prova orale e della votazione conseguita nella valutazione dei titoli (punteggio massimo complessivo pari a 90 punti).
7. I risultati della valutazione delle prove e dei titoli vengono pubblicati sulla pagina web di ateneo dedicata al concorso.

Articolo 8
(*Valutazione dei titoli*)

1. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 30 punti.
2. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titoli professionali (fino a un massimo di 20 punti):
- Incarico di tecnologo a tempo determinato con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24-bis della legge 240/2010, valutato anche in considerazione della durata dello stesso (max 10 punti);
- esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo presso enti pubblici o privati, attinenti al profilo richiesto (max 3 punti);
- titoli professionali specificamente attinenti alle competenze richieste, tra cui particolari incarichi di responsabilità, incarichi di insegnamento, abilitazioni professionali, partecipazione in qualità di relatore/relatrice a convegni, corsi e seminari (max 4 punti);
- pubblicazioni scientifiche inerenti alla figura professionale richiesta sulla base delle attività previste di cui all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento, tra cui articoli pubblicati su riviste scientifiche, comunicazioni in atti congressuali, libri, brevetti (max 3 punti).
b) Titoli culturali attinenti al profilo professionale richiesto (fino a un massimo di 10 punti):
- dottorato di ricerca (max 5 punti);
- master di II livello (max 3 punti);

TORNA ALL'INDICE

- ulteriore laurea magistrale/specialistica o V.O. oltre al titolo d'accesso, diploma di specializzazione, corsi di perfezionamento e di alta formazione post-lauream presso università italiane o estere (max 2 punto).

Articolo 9
(*Conclusione dei lavori e graduatoria finale*)

1. Al termine della procedura selettiva, la commissione giudicatrice redige la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a.
2. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale, tenuto conto dei titoli di preferenza a parità di punteggio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La graduatoria finale viene pubblicata sulla pagina web di ateneo dedicata al concorso, all'albo di ateneo e sul Portale unico del reclutamento (InPA). Da tale data decorrono i termini di 30 giorni per eventuali impugnative.
4. La graduatoria di merito rimane efficace e utilizzabile per il termine previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10
(*Contratto e rapporto di lavoro*)

1. Il/La vincitore/vincitrice stipula con l'ateneo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque giorni, con orario convenzionale di 7 ore e 12 minuti, la cui articolazione e distribuzione è improntata a criteri di flessibilità in coerenza con le esigenze proprie delle attività del tecnologo, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'ateneo e di quanto previsto dalla sequenza contrattuale.
3. Il rapporto di lavoro di cui al presente regolamento non è cumulabile con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o di ricerca, anche private. Non è altresì cumulabile con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.
4. Trovano applicazione il trattamento giuridico ed economico previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – settore Università e nelle specifiche sequenze contrattuali.

Articolo 11
(*Norme finali*)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi, nonché il vigente CCNL del comparto.